DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1985

che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)

(85/593/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

considerando che è opportuno dotare il Centro comune di ricerca (CCR) di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari; che è opportuno modificare tale struttura ogni qualvolta la Commissione lo ritenga necessario per garantire la massima efficacia delle attività del CCR e la piena conformità di quest'ultima rispetto alle priorità della Commissione;

considerando che avendo la Commissione, in data 4 gennaio 1985, adottato la decisione di completare l'integrazione scientifica ed amministrativa della direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo,

DECIDE:

Articolo 1

In seno alla direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, il Centro comune di ricerca, qui di seguito denominato CCR, è composto degli stabilimenti creati dalla Commissione per garantire l'esecuzione dei programmi di ricerca e di insegnamento della Comunità nonché dei servizi necessari al suo funzionamento.

Articolo 2

Organi del CCR sono:

— il direttore generale, che assume nel contempo le funzioni di direttore generale aggiunto alla direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo,

— il consiglio d'amministrazione,

— il consiglio scientifico,

— il comitato scientifico.

Articolo 3

Il CCR è posto sotto l'autorità di un direttore generale nominato dalla Commissione, in base ad un contratto della durata massima di quattro anni e rinnovabile, posto a sua volta sotto l'autorità del direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo. Il direttore generale del CCR e i servizi che dipendono direttamente da lui hanno come sede di servizio Bruxelles.

Il direttore generale del CCR adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del CCR nell'ambito dei regolamenti in vigore e delle deleghe che gli sono conferite.

Alle condizioni qui di seguito definite, il direttore generale del CCR:

— prepara, nel quadro di programmi di azione integrati, i progetti di programmi per i settori d'attività del CCR ed i relativi elementi finanziari da sottoporre alla Commissione;

— negozia e conclude i contratti di ricerche affidati a terzi, entro il limite dei mezzi complessivi stanziati a tal fine, conformandosi alle regole di tarificazione, stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione;

— cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria;

— stabilisce l'organizzazione interna del CCR tenendo conto in particolare delle esigenze di un bilancio funzionale;

— esercita, nel quadro delle deleghe conferitegli dal direttore generale degli affari scientifici, ricerca e sviluppo, i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione in base al regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 4

È istituito un consiglio d'amministrazione del CCR composto da undici membri, di cui:

a) un rappresentante ad alto livello di ogni stato membro, nominato ufficialmente dalla Commissione in base ad una designazione delle autorità dello stato stesso;

b) un presidente eletto dai dieci rappresentanti degli stati membri di cui al punto a).

Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce il suo regolamento interno, nel quadro della decisione 84/337/Euratom, CEE del Consiglio [1], in particolare gli articoli 3 e 4.

Il consiglio d'amministrazione del CCR assiste e consiglia la Commissione nella formulazione delle decisioni strategiche relative al ruolo del CCR nei programmi quadro della Comunità e tenuto conto della necessità di sviluppare una stretta cooperazione tra il CCR e gli stati membri, in particolare nei seguenti settori:

— elaborazione di proposte relative ai nuovi programmi e loro integrazione nella strategia della ricerca comunitaria,

— preparazione annuale della tabella degli effettivi del CCR e del relativo bilancio,

— esecuzione di programmi di ricerca e sviluppo,

— adattamento del programma del CCR, conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 84/337/Euratom, CEE,

— elaborazione di una relazione annua di gestione del CCR,

— qualsiasi altra consultazione eventualmente richiestagli dalla Commissione.

Il consiglio d'amministrazione del CCR si riunisce in generale due volte all'anno.

I lavori di segreteria del consiglio d'amministrazione del CCR sono svolti dal CCR stesso. Esso mette a disposizione del consiglio d'amministrazione del CCR ogni informazione necessaria per la realizzazione dei suoi compiti.

Articolo 5

È istituito un consiglio scientifico del CCR, composto di undici membri, di cui:

a) un presidente, nominato dalla Commissione;

b) una personalità scientifica ad alto livello di ogni stato membro, nominata dalla Commissione, in base ad almeno due designazioni da parte delle autorità dello stato stesso.

Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio scientifico del CCR si riunisce in generale sei volte all'anno.

Esso assiste e consiglia la Commissione nei seguenti settori:

— esecuzione dei programmi di ricerca e di sviluppo in corso e a destinazione delle risorse disponibili per tali programmi,

— elaborazione di proposte relative a nuovi programmi e alle risorse ritenute necessarie per la loro esenzione,

— elaborazione della tabella degli effettivi del CCR e l'assunzione degli agenti nei gradi elevati (A 1 e A 2 e altre nomine di importanza comparabile),

— principali investimenti,

— valutazione interna dei risultati della ricerca dopo l'esecuzione della prima metà del programma.

Il CCR svolge le funzioni di segreteria del consiglio scientifico e mette a disposizione del consiglio scientifico ogni informazione necessaria all'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 6

Il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico possono riunirsi in seduta comune, su richiesta di uno dei due organi e della Commissione.

Articolo 7

È istituito presso il direttore generale un comitato scientifico del CCR.

Il comitato scientifico è composto per due terzi dai principali responsabili dei dipartimenti e dei progetti e per un terzo dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico, eletti dal personale scientifico e tecnico stesso.

Il comitato scientifico è consultato regolarmente dal direttore generale su ogni problema a carattere scientifico e tecnico connesso all'attività del CCR. A tale titolo esso partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programma.

Articolo 8

1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e dal Parlamento europeo e in base agli orientamenti generali formulati dalla Commissione e sotto la responsabilità del direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, il direttore generale del CCR elabora i progetti di programma per i settori di attività del CCR in stretta collaborazione con le direzioni «politica scientifica e tecnica, coordinamento, cooperazione coi paesi terzi, COST» e «mezzi d'azione».

2. Il consiglio scientifico e il consiglio d'amministrazione del CCR sono consultati sui progetti di programma.

3. La Commissione, adita dei progetti di programma, procede all'esame dei testi dal punto di vista delle politiche generali della Comunità e tenuto conto della situazione di bilancio di quest'ultima. Essa adotta le proposte alle condizioni previste nel trattato e le trasmette al Consiglio.

[1] GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 23.

Articolo 9

1. Il direttore generale del CCR è responsabile della buona esecuzione dei programmi assegnati al CCR. Con le sue decisioni orienta le azioni dei dipartimenti e servizi, in particolare in materia di opzioni relative alla realizzazione degli obiettivi del programma.

2. Egli fornisce alla Commissione, in accordo col direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, tutti gli elementi necessari per permetterle l'elaborazione delle relazioni prescritte in virtù dell'articolo 11 del trattato Euratom.

3. Il direttore generale del CCR, sia allo stadio dell'esecuzione dei programmi che a quello della successiva elaborazione, fa in modo che, qualora necessario, si prendano le disposizioni necessarie a garantire una coesione e un'articolazione razionale tra programmi successivi, tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica e industriale del CCR. In particolare, il direttore generale prepara un riesame dei programmi su base biennale.

Articolo 10

Il direttore generale del CCR informa regolarmente il consiglio scientifico del CCR della gestione del Centro comune di ricerca, in particolare sui principali contratti o appalti conclusi, sull'azione svolta in materia di gestione del personale, sulla fissazione del programma particolareggiato del Centro e sulle modifiche importanti ai programmi preventivamente fissati. In base a tali informazioni il consiglio scientifico del CCR può formulare pareri destinati al direttore generale.

Articolo 11

1. Il direttore generale del CCR elabora ogni anno gli elementi finanziari necessari all'esecuzione del programma per permettere l'elaborazione della parte relativa del bilancio preventivo delle Comunità. Tali elementi comportano in particolare previsioni di entrate e uscite relative all'esecuzione da parte del CCR dei lavori per conto terzi.

Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano per analogia, all'elaborazione del bilancio preventivo per quanto riguarda le attività di ricerca.

2. Il direttore generale del CCR autorizza su delega del direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo le spese del CCR. Firma le autorizzazioni di pagamento e i documenti relativi alle entrate; conclude i contratti, attribuisce gli appalti e autorizza gli storni di fondi.

3. Il direttore generale del CCR prepara un resoconto trimestrale della gestione finanziaria che, a fine esercizio, invia al direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo e quest'ultimo, a sua volta, alla Commissione, la situazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio passato.

4. La Commissione nomina l'agente incaricato del controllo degli stanziamenti e dell'autorizzazione delle spese nonché del controllo delle entrate.

5. La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate nonché della gestione dei fondi e dei valori della cui conservazione egli è responsabile.

Articolo 12

1. Il direttore generale del CCR esercita sul personale del CCR i poteri delegati all'autorità investita del potere di nomina nel quadro delle deleghe conferitegli dal direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo.

2. Tuttavia in materia di funzionari e agenti di grado A 1 e A 2, i poteri previsti agli articoli 29, 49, 50 e 51, nonché al capo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione, su proposta del direttore generale del CCR, in accordo col direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo.

3. Il direttore generale del CCR prende, a nome della Commissione e del direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, ogni misura necessaria per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti sotto la sua responsabilità.

Articolo 13

Il direttore generale del CCR può delegare, a favore dei responsabili degli stabilimenti, i poteri conferitigli.

Il direttore generale del CCR informerà il direttore generale affari scientifici, ricerca e sviluppo delle deleghe conferite ai direttori di stabilimento.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente